

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

FISSATE CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 26.02.2018

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2018
Abitazione principale e pertinenze (unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali).	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147, (legge di Stabilità 2014) **** Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). • Si conferma, per l'annualità 2018, l'importo della detrazione (Euro 200,00) prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze. • Non è prevista per l'annualità 2018, alcuna detrazione per i figli.	0,35 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (riconosciuti tali ai sensi del D.M. prot. n. 16784 del 26/07/2012)	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) • Non è prevista alcuna detrazione; • Sono escluse le pertinenze.	0,30 %
Immobili di categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0,76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0,1% da versare al Comune)	0,86 %
Immobili di categoria D2, D3, D4, D6, D9 (da versare integralmente allo Stato)	0,76 %
Aree fabbricabili ad esclusione dell'AREA a destinazione "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivortorto	0,86 %
AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivortorto	0,66 %
Tutti gli altri immobili	0,86 %
Immobili locati con contratto "a canone concordato" (di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431. A condizione che: il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio Tributi con allegato copia del contratto di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 29/03/2018.	0,50 %

ASSIMILAZIONE DA REGOLAMENTO COMUNALE:

Vengono assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le eventuali relative pertinenze (come definite nell'art. 13 comma 2 del decreto legge 6/12/11 n. 201);

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):

A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta IMU.

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO

Ai termini dell'art. 1 comma 10 della Legge 28.12.2015 n. 208, che ha modificato l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile IMU dell'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado è ridotta del 50 per cento se ricorrono le seguenti condizioni:

- Le unità immobiliari ad uso abitativo non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Gli alloggi devono essere dati in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale;
- Il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;
- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

Ai sensi dell'art. 1, comma 53 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

L'imposta Municipale Propria NON si applica altresì:

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art.2 co. 2 lettera a) e (L. n. 147/2013 art. 1, co. 707)
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008; (D.L. 102/2013 art.2 co. 4);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; (D.L. 102/2013 art.2 co. 4);
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8 o A/9 (D.L. 102/2013 art.2 co. 5).
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti 1), 2), 3), 4) il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione IMU, entro il termine ordinario, a pena di decadenza del beneficio stesso.

Il versamento IMU minimo previsto è di € 12,00.

ANNO D'IMPOSTA 2018

TERMINI DI VERSAMENTO: ACCONTO 18.06.2018 - SALDO 17.12.2018

CODICI TRIBUTO IMU DA UTILIZZARE PER VERSAMENTO CON MODELLO F24

CODICE TRIBUTO	IMU
3912	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (Immobili di categoria A/1, A/8, A/9)"
3916	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili"
3918	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati"
3925	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
3930	Denominato "IMU – Imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta.

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

FISSATE CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 26.02.2018

Tipologia di immobile	Aliquote TASI 2018
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dalla Legge 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 14 lett.a), b) e d). (Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici))
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,25 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente)	0,25 %
Immobili appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6, D9	0,25 %
Tutti gli Altri Immobili, intendendo tutti gli Altri Fabbricati (ad eccezione di quelli classificati in categoria catastale D2, D3, D4, D6, D9 di cui sopra), i cosiddetti "Immobili merce" e le Aree Fabbricabili	0,20 %

DETRAZIONI TASI:

Per i figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare classificata A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del possessore:

detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta TASI.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Ai sensi dell'art. 1, comma 54 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

ATTENZIONE

- NEL CASO IN CUI L'UNITÀ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE, L'OCCUPANTE VERSA LA TASI NELLA MISURA DEL 30% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA STESSA, CALCOLATO APPLICANDO LE ALIQUOTE SOPRA INDICATE, DELIBERATE DAL COMUNE, E LA RESTANTE PARTE (PARI AL 70 %) È CORRISPOSTA DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'UNITÀ IMMOBILIARE. LA CONTRIBUZIONE TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE NON È DOVUTA NEL CASO IN CUI L'UNITÀ IMMOBILIARE SIA DESTINATA DALLO STESSO AD ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ESCUSIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9.**
- IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA, LA TASI È DOVUTA PER INTERO DAL LOCATARIO.**

Il versamento TASI minimo previsto è di € 12,00.

ANNO D'IMPOSTA 2018

TERMINI DI VERSAMENTO: ACCONTO 18.06.2018 - SALDO 17.12.2018

CODICI TRIBUTO TASI DA UTILIZZARE PER VERSAMENTO CON MODELLO F24

CODICE TRIBUTO	TASI
3958	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze"
3959	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale"
3960	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili"
3961	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati"

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta.